REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/397 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2023

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 325 *quatersexagies*, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Onde assicurare parità di condizioni tra gli enti nell'Unione e ridurre al minimo l'arbitraggio regolamentare, le metodologie per mettere a punto scenari estremi di shock futuri per fattori di rischio non modellizzabili dovrebbero basarsi sulle norme internazionali concordate nel gennaio 2019 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (nel seguito il «quadro di Basilea») e dovrebbero tenere conto della rilevanza dei requisiti di fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili. È pertanto opportuno definire metodologie specifiche e dettagliate per mettere a punto scenari estremi di shock futuri per fattori di rischio non modellizzabili.

(2) La qualità dei dati e il numero di osservazioni disponibili per determinare gli shock futuri per fattori di rischio non modellizzabili possono variare in modo significativo da un fattore di rischio non modellizzabile all'altro. È pertanto necessario far sì che gli scenari estremi di shock futuri coprano un ampio ventaglio di casi. Per questo motivo è necessario prevedere serie alternative di metodologie che gli enti possono utilizzare in funzione della qualità e del numero di osservazioni disponibili per ciascun fattore di rischio non modellizzabile. Inoltre gli enti dovrebbero riflettere nei propri calcoli il fatto che minore è il numero dei dati di cui dispongono, maggiore sarà l'incertezza delle stime o dei valori utilizzati per determinare gli scenari estremi di shock futuri; dovrebbero pertanto adottare un approccio più prudente.

(3) Considerata la sua accuratezza, un metodo di determinazione dello scenario estremo di shock futuri per un fattore di rischio non modellizzabile dovrebbe consistere nel calcolo diretto della misura della perdita attesa relativa alle perdite che si verificherebbero applicando, a detto fattore di rischio non modellizzabile, uno shock basato sui livelli osservati storicamente durante il periodo di stress pertinente. Tuttavia tale metodo fornirebbe risultati affidabili solo se per tale periodo di stress l'ente disponesse di una quantità significativa di dati e richiederebbe numerosi calcoli delle perdite per fattore di rischio, comportando uno sforzo computazionale eccessivo. È pertanto necessario prevedere un metodo alternativo che richieda una mole significativamente inferiore di calcoli delle perdite e che segua un approccio graduale (*stepwise*). Nell'ambito di detto metodo alternativo, gli enti dovrebbero dapprima calcolare una misura della perdita attesa sui rendimenti osservati per un fattore di rischio non modellizzabile per poi determinare la perdita corrispondente alla variazione del fattore di rischio individuato da tale misura della perdita attesa. Tale approccio graduale (*stepwise*) dovrebbe contemplare anche il caso specifico in cui, nel periodo di stress in questione, il numero di osservazioni per un fattore di rischio non modellizzabile è insufficiente per ottenere stime precise e prudenti. Poiché la probabilità che si verifichi una tale situazione è presumibilmente limitata, si dovrebbe far fronte a tali casi ricorrendo alle metodologie che gli enti hanno applicato per altri fattori di rischio non modellizzabili — per i quali dispongono di una quantità maggiore di osservazioni — oppure, ove possibile, applicando il metodo standardizzato alternativo.

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.